

2019

# **FISSATE LE BASI PER IL VOSTRO FUTURO**

## LA PREVIDENZA SOCIALE IN SVIZZERA



# IL MODELLO UNICO A TRE PILASTRI

Previdenza statale, professionale e individuale. Il modello a tre pilastri è la flessibile risposta della Svizzera alle elevate, e talvolta difficilmente prevedibili, esigenze di previdenza di vecchiaia e di

tutela del reddito. L'obiettivo è garantire un reddito adeguato in caso di incapacità di guadagno, uscita dal mercato attivo del lavoro oppure ai superstiti in caso di decesso.

## Un prodotto della storia

Il modello a tre pilastri della Svizzera combina il mandato statale di previdenza di vecchiaia con elementi aziendali e individuali. Non è certo una casualità, bensì un'eredità storica. In Svizzera, le prime casse pensioni con pochi soci risalgono già al 19° secolo come forme di solidarietà collettiva che, da allora, si sono evolute costantemente e hanno funto da esempio per lo sviluppo del modello a tre pilastri in Svizzera. Questo modello è stato avviato solo dal 1972 con una votazione popolare, ma fino ad oggi si è dimostrato incredibilmente flessibile. In che modo si svilupperà in futuro resta fondamentalmente una questione politica.

## Un concetto ancorato nella Costituzione federale

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia e i superstiti è in vigore in Svizzera dal 1948. Essa definisce il 1° pilastro e disciplina la previdenza di vecchiaia statale in base al sistema a ripartizione. L'AVS costituisce, per così dire, il fondamento del reddito durante la vecchiaia, completato coerentemente dalle prestazioni del 2° pilastro della previdenza professionale. Il modello a tre pilastri è ancorato nella Costituzione federale dal 1972. La sua particolarità

consiste nella combinazione di elementi previdenziali statali, privati e individuali per la vecchiaia. Per legge, quindi, lo stato e il datore di lavoro sono tenuti a versare contributi per un adeguato reddito durante la vecchiaia.

## Gli assicuratori privati

A lungo termine, questo ben definito modello è influenzato dagli attuali sviluppi della società: da un lato l'invecchiamento demografico minaccia l'efficacia del sistema a ripartizione AVS. Perché, statisticamente, sempre meno persone professionalmente attive finanziano un numero in costante aumento di pensionati e, dall'altro lato, la diminuzione del tasso minimo d'interesse LPP e i bassi tassi d'interesse dei mercati riducono considerevolmente il capitale di vecchiaia nella previdenza professionale. Vista l'enorme pressione esercitata sulla previdenza statale e professionale del 1° e 2° pilastro, diviene sempre più importante la previdenza individuale del 3° pilastro. L'economia assicurativa privata (mercato assicurativo) affronta i problemi e propone soluzioni che contribuiscono al successo, anche a lungo termine, del mandato federale.

## MODELLO A TRE PILASTRI

1° PILASTRO Previdenza statale	2° PILASTRO Previdenza professionale	3° PILASTRO Previdenza privata	
Garanzia del minimo esistenziale	Mantenimento del tenore di vita abituale	Integrazione individuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)</li><li>Assicurazione per l'invalidità (AI)</li><li>Prestazioni complementari (PC)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)</li><li>Assicurazione contro gli infortuni (AINF)</li></ul>	Previdenza vincolata 3a	Previdenza libera 3b
Obbligatoria	Obbligatoria per i dipendenti	Facoltativa	

# LE LEGGI E I LORO OBIETTIVI

## AVS /AI

### **Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)**

Le rendite dell'AVS devono assicurare il minimo esistenziale e pertanto compensare almeno parzialmente il guadagno perduto in seguito a vecchiaia o decesso.

### **Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)**

L'assicurazione per l'invalidità tende primariamente al reinserimento delle persone incapaci di guadagnare.

In caso d'incapacità di guadagno permanente, con le sue rendite deve assicurare il minimo esistenziale e così compensare almeno parzialmente il guadagno perduto.

## LPP

### **Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)**

Le prestazioni LPP, con quelle dell'AVS e dell'AI, devono permettere di mantenere il tenore di vita abituale in maniera adeguata. La LPP fissa solo le norme minime per la previdenza professionale. (I dati nel prospetto sono quindi per le prescrizioni minime secondo la LPP; le prestazioni di alcune casse pensioni sono superiori.)

Nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale sussiste dall'1.1.1995 la possibilità d'utilizzare una parte dell'aver di previdenza LPP per finanziare la proprietà dell'abitazione adibita ad uso proprio.

## LAINF

### **Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)**

L'assicurazione contro gli infortuni deve coprire le conseguenze finanziarie che derivano ad un assicurato o ai suoi superstiti da un infortunio o una malattia professionale.

## AD

### **Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)**

Le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione devono compensare agli assicurati il reddito perduto a causa di disoccupazione, lavoro ridotto e insolvenza del datore di lavoro.

## PC

### **Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)**

Le prestazioni complementari devono coprire in maniera adeguata il fabbisogno esistenziale degli anziani, superstiti e invalidi. Sono versate se il reddito computabile, v. a d. le rendite AVS/AI e le altre entrate, non basta a coprire le uscite riconosciute dalla legge.

## IPG/INDENNITÀ DI MATERNITÀ

### **Legge sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG)**

Copre parzialmente la perdita di guadagno, tra l'altro durante il servizio militare il servizio di protezione civile e il servizio civile (indennità di perdita di guadagno IPG) e durante la maternità (indennità di maternità).

# PRESTAZIONI AVS/AI, LPP E LAINF

## AHS/AI

### Assicurati/aventi diritto

Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone domiciliate o esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera. A determinate condizioni si possono assicurare facoltativamente gli Svizzeri all'estero e i cittadini della Comunità europea.

### Basi per calcolare l'ammontare delle prestazioni

Base di calcolo è il reddito annuo medio soggetto all'AVS durante l'intero periodo di contribuzione AVS imputando le eventuali indennità per compiti educativi e assistenziali. Questo valore è moltiplicato per un fattore di rivalutazione, per adeguare all'evoluzione dei prezzi e dei salari il reddito dagli anni trascorsi da molto tempo a basso livello salariale.

La rendita intera che ne risulta varia tra CHF 14'220 e CHF 28'440 all'anno. Se la durata di contribuzione non è completa, l'assicurato riceve una rendita parziale (corrispondentemente ridotta).

## PRESTAZIONI

### per cura, assistenza, guarigione

Principio dell'AI: integrazione prima della rendita. L'AI assume provvedimenti d'integrazione, sanitari o professionali (p.es. riqualificazione) e contributi alle spese di mezzi ausiliari come apparecchi acustici, protesi, ecc.

Ricevono l'assegno per grandi invalidi, oltre alla rendita, i beneficiari d'una rendita di vecchiaia domiciliati e residenti abitualmente in Svizzera, che abbiano almeno un grado medio di grande invalidità per lo meno da un anno ininterrottamente. L'AI corrisponde l'assegno per grandi invalidi già in caso di grande invalidità di grado esiguo.

L'assegno ammonta in caso di grave invalidità all'80%, in caso di media invalidità al 50% e in caso di leggera invalidità al 20% dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia. Sono raddoppiati i contributi dell'assegno per grandi invalidi della AI, per gli assicurati che vivono a casa e non in un istituto.

Gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

## LPP

Sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti all'AVS dal 18° anno d'età e con un salario annuo AVS superiore a CHF 21'330 (solo per i rischi decesso e invalidità – non per il risparmio per la vecchiaia). Dal 25° anno d'età anche il risparmio per la vecchiaia.

I beneficiari di indennità di disoccupazione sono assicurati contro decesso e invalidità.

Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente. I contributi e i depositi effettuati devono servire costantemente alla previdenza professionale.

Base di calcolo è il salario coordinato. Questo risulta dal salario annuo AVS (max. CHF 85'320) meno l'importo di coordinamento (CHF 24'885). Il salario massimo coordinato ammonta perciò a CHF 60'435.

Nel minimo i dipendenti con un salario annuo tra CHF 21'330 e CHF 28'440 hanno un salario coordinato di CHF 3'555.

Il salario massimo assicurabile ammonta a CHF 85'320.

Nessuna prestazione

## LAINF

Sono assicurate obbligatoriamente contro infortuni e malattie professionali tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. I dipendenti che lavorano presso un datore di lavoro almeno otto ore alla settimana e i beneficiari di indennità di disoccupazione sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali.

In linea di principio anche i disoccupati sono assicurati obbligatoriamente.

Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente.

La base di calcolo è il salario determinante per l'AVS, che è assicurato fino a un massimo di CHF 148'200.

Trattamento delle conseguenze degli infortuni assicurati e delle malattie professionali con libera scelta di medici, dentisti e ospedali (reparto comune), incl. medicinali, mezzi ausiliari, trasporti e cure

## in caso d'incapacità di guadagno temporanea

Indennità giornaliera a seconda del reddito, dello stato civile e del numero dei figli per la durata dei provvedimenti d'integrazione AI

## in caso d'incapacità di guadagno permanente

La rendita dipende da salario, età e grado d'invalidità. Il grado d'invalidità corrisponde alla riduzione del reddito del lavoro determinata dalla menomazione.

La rendita d'invalidità è pari alla rendita di vecchiaia. Questa rendita è coordinata con la LPP e la LAINF.

Grado d'invalidità	Rendita in % della rendita AI
inferiore al 40%	0%
40-49%	25%
50-59%	50%
60-69%	75%
dal 70%	100%
Importo massimo della rendita per coniugi	150%
Rendita per figli d'invalido	40% per ogni figlio

All'età del pensionamento, la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia.

## al decesso dell'assicurato prima del pensionamento

Superstiti*	Rendita in % della rendita di vecchiaia del defunto
Vedova/vedovo* sotto i 64 anni, con figli	80%
Vedova* almeno 45enne, senza figli e con almeno cinque anni di matrimonio	80%
Se sussistono determinate condizioni, le divorziate e i vedovi ricevono una rendita pari all'80% della rendita di vecchiaia	
Rendita per orfani	40%
Se entrambi i genitori sono deceduti, la rendita per orfani è livellata al 60%.	
Se vi sono i presupposti per una rendita per vedove e vedovi e per una rendita di vecchiaia, viene pagata la rendita più alta delle due.	
Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita per i superstiti è sostituita dalla rendita di vecchiaia, se questa è d'importo maggiore.	

Nessuna prestazione

La rendita dipende da grado d'invalidità, salario, età e avere di vecchiaia al momento dell'insorgere dell'invalidità.

Grado d'invalidità	Rendita in % della rendita d'invalidità
inferiore al 40%	0%
40-49%	25%
50-59%	50%
60-69%	75%
dal 70%	100%
Rendita per figli d'invalido	20% per ogni figlio

La rendita d'invalidità è versata vita natural durante e non è sostituita dalla rendita di vecchiaia.

La rendita d'invalidità, di norma, è inferiore a quella di vecchiaia, poiché gli accrediti di vecchiaia non fruttano interessi negli anni che mancano fino all'età del pensionamento. Questa rendita viene però adeguata al rincaro.

Le vedove/i vedovi\* di dipendenti assicurati/e hanno diritto alla rendita se devono provvedere al mantenimento almeno d'un figlio o se hanno superato i 45 anni d'età e il matrimonio è durato per lo meno cinque anni.

Il coniuge\* superstite che non soddisfa nessuna di queste condizioni ha diritto ad un'indennità unica pari a tre rendite annue.

La rendita per il coniuge\* è versata vita natural durante e non viene sostituita dalla rendita di vecchiaia, ma si estingue in caso di nuovo matrimonio.

Al decesso d'un assicurato la rendita per il coniuge\* ammonta al 60%, la rendita per orfani al 20% della rendita d'invalidità cui il defunto avrebbe avuto diritto.

Al decesso del beneficiario d'una rendita d'invalidità, la rendita per il coniuge\* ammonta al 60%, la rendita per orfani al 20% della rendita intera d'invalidità.

Indennità giornaliera per gli infortuni e le malattie professionali assicurati dal 3° giorno dopo l'infortunio fino al ripristino della piena capacità lavorativa, fino al diritto a una rendita secondo LAINF o fino al decesso dell'assicurato

In caso d'incapacità di lavoro totale, l'indennità giornaliera ammonta all'80% del salario assicurato. L'indennità massima viene versata per ciascun giorno d'incapacità di lavoro, vale a dire al massimo per sette giorni la settimana. In caso di parziale incapacità di lavoro è effettuata una riduzione corrispondente.

La rendita d'invalidità per infortuni e malattie professionali assicurati ammonta, in caso d'invalidità totale, all'80% del salario assicurato, in caso d'invalidità parziale, a una percentuale ridotta.

Inoltre, se il caso lo richiede, sono versate indennità per menomazione dell'integrità e per grandi invalidi.

La rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni è versata vita natural durante.

## Rendite ai superstiti in % del salario assicurato

Rendita per vedova o vedovo*	40%
Rendita semplice per orfani	15%
Rendita doppia per orfani	25%

Le rendite ai superstiti non possono superare insieme il 70% dell'ultimo salario annuo assicurato. Sussiste il diritto alla rendita per vedova/vedovo se il coniuge superstite ha figli aventi diritto o è invalido per almeno  $\frac{2}{3}$  oppure se lo diventa entro due anni dal decesso del coniuge.

Inoltre le vedove\* ricevono una rendita se, nel momento in cui restano vedove, hanno figli non aventi più il diritto a rendite, oppure se hanno almeno 45 anni. Le vedove\* che non hanno alcun diritto alla rendita ricevono un'indennità unica.

Il diritto alle rendite per vedove/vedovi si estingue con un nuovo matrimonio o con il riscatto della rendita.

\*Vale anche per il partner registrato (secondo LPP art. 19a e LPGa art. 13a).

## dopo il pensionamento

Età ordinaria di pensionamento AVS: per le donne 64 anni, per gli uomini 65 anni

Rendita di vecchiaia: da CHF 14'220 a CHF 28'440 all'anno (rendita intera secondo la scala 44)

Sono corrisposte delle rendite individuali, ma l'importo massimo delle rendite per entrambi i coniugi\* non può superare il 150% delle rendite di vecchiaia massima.

A determinate condizioni, entrambi i coniugi\* hanno diritto a rendite complete pari al 30% della rendita di vecchiaia.

### Differimento

Donne e uomini possono chiedere il differimento della rendita da uno a cinque anni.

### Prelievo anticipato

Le donne e gli uomini possono anticipare di uno o di due anni interi il prelievo della loro rendita.

Diritto alle prestazioni in età avanzata: uomini da 65, donne da 64 anni.

I contributi di risparmio pagati fruttano interessi posticipati e, alla fine dell'attività lavorativa, danno un avere di vecchiaia che viene convertito in rendita di vecchiaia con un'aliquota di conversione attualmente pari al 6.8% per uomini e donne.

Al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una rendita AI sono versate rendite per coniugi\* e rendite per orfani pari risp. al 60% e al 20% della rendita di vecchiaia.

Al momento del pensionamento si può prelevare ¼ delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale. Le prestazioni LPP d'importo minore si possono prelevare sotto forma di versamento di capitale (prelievo in contanti).

Nessun nuovo diritto, se non viene esercitata alcuna attività lavorativa.

\*Vale anche per il partner registrato (secondo LPP art. 19a e LPG art. 13a).

## FINANZIAMENTO

### Aliquote contributive

Dipendente e datore di lavoro versano ciascuno 4.2% (AVS) e 0.7% (AI) del salario AVS.

I salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagamento dei contributi AVS pagano al massimo il 8.4% (AVS) e l'1.4% (AI) del reddito del lavoro dipendente.

Gli indipendenti pagano il 7.8% (AVS) e l'1.4% (AI) del reddito dell'attività lavorativa imponibile.

Le persone che esercitano un'attività lavorativa pagano i contributi AVS dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, mentre le persone senza attività lavorativa solo dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. Il contributo è fissato in base alla loro situazione economica.

Per le persone senza attività lavorativa i contributi si considerano pagati, se il coniuge che esercita un'attività lavorativa paga il doppio importo minimo.

Il contributo minimo per gli indipendenti, i dipendenti e le persone senza attività lavorativa è di CHF 482 (incl. CHF 66 AI e CHF 21 IPG) all'anno.

### Contributi per accrediti di vecchiaia in % del salario coordinato

7%  
10%  
15%  
18%

### Età uomini e donne

25-34  
35-44  
45-54  
55-65/64

Oltre ai contributi per la previdenza di vecchiaia sono versati contributi per l'assicurazione di rischio, il fondo di garanzia e i costi di gestione.

### Infortuni professionali

I premi vengono riscossi in ‰ del salario assicurato. Sono composti da un premio netto relativo al rischio e dai supplementi per i costi di amministrazione, i costi per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e per le indennità di carovita non coperte dalle eccezioni degli interessi. Le aziende vengono suddivise secondo il loro tipo e le loro situazioni in classi della tariffa dei premi e classificate all'interno di questi livelli; la classificazione considera in particolare il pericolo d'infortunio e lo stato della prevenzione infortuni. L'importo dei tassi dei premi netti varia da assicuratore ad assicuratore.

### Infortuni non professionali

I premi vengono riscossi in ‰ del salario assicurato. Gli assicurati sono suddivisi in classi di rischio (secondo le aziende in cui sono occupati). L'importo dei tassi dei premi netti varia da assicuratore ad assicuratore.

### Finanziamento

Le entrate sono costituite dai contributi di assicurati e datori di lavoro, dalle sovvenzioni della Confederazione e dei Cantoni nonché dagli interessi del fondo di compensazione AVS. Le sovvenzioni della Confederazione provengono dalle imposte su tabacco e alcolici e dai fondi generali.

Il finanziamento è effettuato secondo il sistema di ripartizione, cioè le entrate dell'anno finanziario servono principalmente per il versamento delle prestazioni assicurate nello stesso anno.

Il datore di lavoro risponde di tutti i contributi.

I contributi sono versati dai dipendenti e dal datore di lavoro; il contributo di quest'ultimo dev'essere per lo meno pari alla somma di tutti i contributi dei suoi dipendenti.

I contributi dei dipendenti sono dedotti direttamente dal salario. Ogni istituzione di previdenza fissa precise norme nel regolamento.

Sui contributi di risparmio è corrisposto un interesse posticipato pari all' 1.0%.


I premi per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali sono a carico del datore di lavoro. I premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente, salvo accordi diversi a favore del dipendente. Il datore di lavoro deve pagare l'intero importo del premio.

# COORDINAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Affinché disponiate di una copertura adeguata per tutte le eventualità e le relative conseguenze, è necessario che AVS/AI, LPP e LAINF siano in linea con la vostra situazione individuale. Infatti,

solo un intelligente abbinamento di tutti i fattori vi garantisce, grazie a solide prestazioni assicurative, la massima protezione in ogni evenienza.

## Incapacità di guadagno a seguito di malattia




### Basi di calcolo

Uomo: età 26 anni, coniugato, con un figlio di tre anni/salario: CHF 60'000 (per AI/AVS: reddito annuo medio determinante: CHF 61'146)

### Fase

- 1 Attività lucrativa
- 2 Dal 1° giorno continuazione del pagamento dell'80% del salario secondo la legge, se vi è assicurazione indennità giornaliera per malattia.
- 3 80% assicurazione IGM (non a titolo obbligatorio)
- 4 Il diritto alla rendita AI comincia dopo un anno.
- 5 Le rendite LPP e AI vengono versate dopo due anni (presupposto: vi è assicurazione indennità giornaliera per malattia, altrimenti dopo un anno).
- 6 Non sono più versate le rendite per bambini AI e LPP poiché queste sono corrisposte solo fino al 18° anno d'età oppure fino a che i figli hanno completato la formazione scolastica (ma al massimo fino al 25° anno d'età compiuto).
- 7 Dopo il pensionamento verranno pagate le rendite per vecchiaia AVS e LPP.


## Incapacità di guadagno a seguito di infortunio



### Fase

- 1 Attività lucrativa
- 2 Continuatione del pagamento del salario
- 3 Indennità giornaliera LAINF a partire dal 3° giorno
- 4 Il diritto alla pensione AI comincia dopo un anno.
- 5 Dopo due anni comincia la rendita complementare LAINF.
- 6 Non sono più versate le rendite per bambini AI poiché queste sono corrisposte solo fino al 18° anno d'età oppure fino a che i figli hanno completato la formazione scolastica (ma al massimo fino al 25° anno d'età compiuto). Qui compensa la rendita complementare LAINF.
- 7 Dopo il pensionamento: verranno pagate la rendita di vecchiaia AVS e la rendita d'invalidità LAINF. Inoltre a seconda del regolamento della cassa pensioni una rendita LPP.

## Decesso a seguito di malattia




### Basi di calcolo

Uomo: età 26 anni, coniugato, con un figlio di tre anni/salario: CHF 60'000 (per AI/AVS: reddito annuo medio determinante: CHF 85'320 compreso il supplemento di carriera)

### Fase

- 1 Attività lucrativa
- 2 A partire dal 1° giorno del decesso, fino al momento in cui non sono più versate le rendite per orfani AVS e LPP. Il versamento di queste ultime avviene solo fino al 18° anno d'età oppure fino a che i figli hanno completato la formazione scolastica (ma al massimo fino al 25° anno d'età compiuto).
- 3 Fino al pensionamento

## Decesso a seguito di infortunio



### Fase

- 1 Attività lucrativa
- 2 A partire dal 1° giorno del decesso, fino al momento in cui non sono più versate le rendite per orfani AVS e LAINF. Il versamento di queste ultime avviene solo fino al 18° anno d'età oppure fino a che i figli hanno completato la formazione scolastica (ma al massimo fino al 25° anno d'età compiuto).
- 3 Fino al pensionamento

# PRESTAZIONI AD, PC E IPG/INDENNITÀ DI MATERNITÀ

AD

## Assicurati/aventi diritto

Sono assicurate obbligatoriamente le persone soggette all'AVS per il reddito derivante da attività lucrativa dipendente.

Hanno diritto (con alcune eccezioni) gli assicurati che nei due anni precedenti il primo esercizio del diritto hanno esercitato un'attività soggetta al versamento dei contributi per almeno dodici mesi e che sono divenuti disoccupati in Svizzera.

Gli indipendenti non possono assicurarsi facoltativamente.

## Basi per calcolare l'ammontare delle prestazioni

Base di calcolo è il salario annuo AVS guadagnato normalmente durante gli ultimi sei o dodici mesi. Il limite massimo ammonta a CHF 148'200 all'anno.

## PRESUPPOSTI DEL DIRITTO E PRESTAZIONI

### Indennità di disoccupazione

Gli assicurati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere totalmente o parzialmente disoccupati
- aver subito una perdita di lavoro calcolabile di almeno due giorni consecutivi
- abitare in Svizzera
- aver superato l'età della scuola d'obbligo, ma non aver raggiunto ancora l'età della rendita AVS e nemmeno ricevere una rendita di vecchiaia dell'AVS
- negli ultimi due anni (termine quadro per il periodo di contribuzione) prima del primo annuncio dimostrare almeno dodici mesi di contribuzione, vale a dire di avere lavorato come dipendenti. Facendo valere il diritto per educazione dei figli, occupazione all'estero, formazione, malattia, infortunio, maternità, soggiorno in un istituto, divorzio, separazione, decesso del coniuge, soppressione di una rendita AI o simili vigono disposizioni particolari
- essere collocabili, cioè essere disposti e in condizione di lavorare e averne il diritto
- soddisfare norme di controllo, cioè fra l'altro annunciarsi personalmente per il collocamento presso l'ufficio del lavoro del proprio luogo di domicilio

L'indennità è versata sotto forma d'indennità giornaliera. Se il salario mensile assicurato supera CHF 3'000 (importo valido per assicurati senza figli), vale in linea di massima un periodo d'attesa di cinque giorni. L'indennità giornaliera ammonta al 70%, a determinate condizioni all'80% del salario assicurato.

A seconda dell'età della persona assicurata e della durata dell'impiego precedente sussiste il diritto da 200 a 520 indennità giornaliera.

PC

Avanti diritto sono i beneficiari di prestazioni AVS/AI domiciliati in Svizzera. I profughi e gli apolidi devono essere domiciliati ininterrottamente in Svizzera da almeno cinque anni, gli altri stranieri da almeno dieci anni.

Di regola le PC sono concesse senza periodo di carenza ai cittadini o alle cittadine di uno Stato membro dell'UE cui è applicabile l'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Basi di calcolo sono il reddito conseguito e la sostanza dei beneficiari AVS/AI.

### Prestazioni complementari

Se le uscite riconosciute per legge superano le entrate computabili, vengono concesse prestazioni complementari pari alla differenza. Qui bisogna distinguere tra le persone che vivono a casa e le persone che vivono in un istituto.

### Vengono riconosciute le seguenti spese

Per le persone che vivono a casa:

- per il fabbisogno vitale minimo annuo:
  - per persone sole CHF 19'290
  - per coniugi CHF 28'935
  - per i primi due figli, ciascuno CHF 10'080
  - per i due figli successivi, ciascuno CHF 6'720
- la pigione annua, comprese le spese accessorie:
  - per persone sole max. CHF 13'200
  - per coniugi e per persone con figli max. CHF 15'000

IPG/INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Persone prestanti servizio con soldo da: servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, monitori di Gioventù e Sport, monitori di giovani tiratori.

Hanno diritto all'indennità di maternità: puerpere che prima del parto sono state assoggettate all'assicurazione ai sensi della LAVS almeno nove mesi, che hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi e che al momento della nascita dispongono di un contratto di lavoro valido.

Le dipendenti ai sensi della LPGa, le lavoratrici indipendenti o che lavorano per un salario in contanti in un'azienda familiare.

Salario annuo fino a un massimo di CHF 88'200.

Le indennità sono determinate sulla base del calcolo del contributo AVS.

Indennità totale massima:	CHF 245 al giorno
Persone prestanti servizio che svolgono attività lucrativa:	80% del salario medio percepito prima del servizio (minimo CHF 62, massimo CHF 196 al giorno)
Reclute che non svolgono attività lucrativa:	25% dell'indennità totale massima per ciascun figlio e giorno CHF 20
Assegno per i figli:	80% del salario assicurato per 14 settimane, al massimo CHF 196 al giorno
Indennità di maternità:	



## FINANZIAMENTO

### Aliquote contributive

### Finanziamento

#### Indennità per lavoro ridotto

Quest'indennità è versata se il contratto di lavoro resta in vigore, ma l'orario di lavoro dell'azienda viene ridotto per ragioni economiche inevitabili almeno del 10%. È necessario che il competente ufficio cantonale del lavoro abbia autorizzato il lavoro ridotto. L'indennità ammonta al massimo all'80% della perdita di salario computabile.

#### Indennità per avverse condizioni atmosferiche

I dipendenti in settori economici in cui le sospensioni del lavoro a causa del maltempo sono consuete hanno diritto all'indennità per avverse condizioni atmosferiche. Questa ammonta al massimo all'80% della perdita di salario computabile.

Per determinare la relativa durata massima sono addizionati i periodi contabili dell'indennità per lavoro ad orario ridotto e per avverse condizioni atmosferiche.

#### Indennità d'insolvenza

Viene versata fino al 100% del salario assicurato in caso d'insolvenza del datore di lavoro negli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima dell'apertura del fallimento o della domanda di pignoramento.

Con l'indennità d'insolvenza viene coperto il rischio che i dipendenti, a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, non ricevano il salario per il lavoro prestato.

Per le persone che vivono in un istituto o all'ospedale:

- la tassa giornaliera
- l'importo per spese personali

Gli importi sono stabiliti dai Cantoni.

Oltre alla prestazione complementare annua, possono essere rimborsati i costi di malattia e d'invalidità.

Persone sole:	al massimo CHF 25'000 all'anno
Coppie:	al massimo CHF 50'000 all'anno
Persone che vivono in un ospizio o in un ospedale:	al massimo CHF 6'000 all'anno
Orfani:	al massimo CHF 10'000 all'anno

#### Avvertenza generale

La prestazione complementare (PC) non viene esportata all'estero.

Per maggiori dettagli si rimanda agli opuscoli informativi «Prestazioni dell'IPG (servizio e maternità)», pubblicati dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali:

- 6.01 Indennità di perdita di guadagno
- 6.02 Indennità in caso di maternità

I contributi ordinari per l'assicurazione contro la disoccupazione ammontano al 2.2% fino al limite salariale di CHF 148'200. Per le parti di salario a partire da CHF 148'201 il tasso di contribuzione ammonta all'1% del salario annuo determinante.

L'assicurazione è finanziata in parti uguali dai dipendenti e dal datore di lavoro.

Oltre ai contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro, l'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con gli interessi del fondo di compensazione.

Se necessario, la Confederazione e i Cantoni concedono prestiti.

Nessun contributo

Le prestazioni complementari sono finanziate dai Cantoni con le entrate tributarie.

La Confederazione sovvenziona i Cantoni secondo la loro capacità finanziaria mediante mezzi fiscali comuni.

Dipendente e datore di lavoro insieme:  
IPG 0.45%  
Lavoratori indipendenti: IPG 0.45%

Dipendente e datore di lavoro ciascuno il 50% dei contributi

# RESPONSABILITÀ PER TRADIZIONE

## La previdenza al punto giusto

Da noi non ricevete semplici prodotti assicurativi, bensì soluzioni di previdenza studiate a puntino in base alle vostre esigenze. Ciò vale per i privati così come per la previdenza professionale, per voi personalmente così come per la vostra impresa. Per la previdenza privata teniamo a disposizione un portafoglio con il quale potete assicurare il vostro futuro in modo completo. Nel segmento della previdenza professionale siamo specializzati in piccole e medie imprese. Questo è il motivo per il quale abbiamo familiarità con le vostre esigenze e richieste e possiamo proporvi esattamente la soluzione che fa al caso della vostra impresa.

## 130 anni di cooperativa

Siamo organizzati in forma cooperativa e ci basiamo sul principio della solidarietà da oltre 130 anni. Chi è assicurato presso di noi, è anche sempre membro della cooperativa. Pax appartiene ai propri membri e non può essere acquistata né venduta. Ciò ci rende economicamente indipendenti e ci dà la libertà di pianificare e operare nel lungo termine.

## La nostra offerta per la previdenza privata

Che si tratti di garantire il tenore di vita abituale attraverso la costituzione di capitale o una rendita, oppure di proteggere voi stessi o altri: i nostri prodotti assicurativi nell'ambito della previdenza vincolata o libera vi offrono proprio la soluzione più interessante per voi.

## La nostra offerta per la previdenza professionale

Imprenditori o datori di lavoro con un centinaio di collaboratori, con attività nel settore del commercio, dell'artigianato, dell'industria o dei servizi, oppure titolari di una società start-up o di una ditta già avviata: con la nostra offerta di prodotti per la previdenza professionale potete scegliere una soluzione adeguata per la vostra società e i vostri collaboratori.